Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 158

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 11 giugno 1980** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1979

1980

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione:

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1979, n. **918**.

Autorizzazione all'Istituto di patronato per l'assistenza sociale, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 918. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'Istituto di patronato per l'assistenza sociale (IPAS), in Roma, viene autorizzato ad acquistare, al prezzo di L. 24.300.000, un appartamento al piano ammezzato del fabbricato sito in Como, via Varesina n. 1, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 1590, foglio 10, mappale 163 sub 10, di proprietà del sig. Giuseppe De Vizzi, come da atto di promessa di vendita in data 23 dicembre 1976, da adibire a sede dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *giugno* 1980
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 110

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. **919**.

Istituzione dell'undicesimo istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere di Milano.

N. 919. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Milano, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80, l'undicesimo istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene, altresì, modificata la tabella organica del decimo istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere di Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1980
Registro n. 52 *Istruzione, foglio n.* 5

LEGGE 23 maggio 1980, n. **226**.

Proroga degli incarichi del personale docente e non docente nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonchè degli incarichi di presidenza nelle scuole secondarie ed artistiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga degli incarichi del personale docente, educativo e non docente

Gli incarichi conferiti al personale docente, educativo e non docente nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonchè nelle istituzioni educative, contemplato negli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, sono ulteriormente proro-

gati per l'anno scolastico 1980-81, nei limiti, alle condizioni e con le modalità ivi previste anche ai fini della sistemazione, del completamento d'orario e dell'utilizzazione.

Il disposto di cui al precedente comma si applica anche agli incarichi conferiti al personale, appartenente alle medesime categorie richiamate dallo stesso comma, che abbia conseguito la nomina per l'anno scolastico 1979-80. La sistemazione, il completamento d'orario e l'utilizzazione del personale contemplato nel presente comma hanno luogo dopo che si sia provveduto alla sistemazione, al completamento d'orario ed all'utilizzazione del personale contemplato nel precedente comma.

Art. 2.

Proroga degli incarichi di presidenza

Gli incarichi di presidenza conferiti nella scuola secondaria, negli istituti d'arte e nei licei artistici per l'anno scolastico 1979-80 sono prorogati per l'anno scolastico 1980-81, nei limiti dei posti di presidenza disponibili nell'ambito della provincia.

Nel caso in cui uno o più docenti perdano nell'anno scolastico 1980-81 il posto di presidenza occupato nell'anno scolastico 1979-80, si procede ad una nuova assegnazione dei posti di presidenza secondo l'ordine della graduatoria in base alla quale sono stati conferiti gli incarichi per l'anno scolastico 1979-80, a partire dal docente meglio collocato nella graduatoria che abbia perso l'incarico di presidenza.

Art. 3.

Proroga degli incarichi a tempo determinato del personale docente e non docente in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero.

Gli incarichi a tempo determinato conferiti, ai sensi della legge 26 maggio 1975, n. 327, per l'anno scolastico 1979-80 al personale docente e non docente nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, ivi comprese le iniziative di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, sono prorogati per l'anno scolastico 1980-81.

I docenti incaricati a tempo determinato che nell'anno scolastico 1980-81 perdono il posto attualmente occupato sono sistemati nello stesso o in altro insegnamento per il quale siano forniti del prescritto titolo di abilitazione o di studio.

I completamenti di orario e le sistemazioni dei docenti con incarico a tempo determinato, prorogato ai sensi del precedente primo comma, sono effettuati sulla base delle graduatorie di conferimento dell'incarico.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1980

PERTINI

COSSIGA — SARTI — PANDOLFI — COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1980, n. **227**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della istituzione nel capitolo cattedrale di Ivrea di un beneficio corale minore sotto il titolo di S. Savino martire.

N. 227. Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ivrea 11 febbraio 1978, integrato con dichiarazione 13 dicembre 1978, relativo alla istituzione nel capitolo cattedrale di Ivrea (Torino) di un beneficio corale minore sotto il titolo di S. Savino martire.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1980
Registro n. 9 Interno, foglio n. 397

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1980, n. **228**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Isidoro e del Nome di Maria, in Scansano.

N. 228. Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Sovana-Pitigliano 1° settembre 1978, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Isidoro, in frazione Preselle del comune di Scansano (Grosseto), e del Nome di Maria, in frazione Pancole del medesimo comune.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1980
Registro n. 9 Interno, foglio n. 399

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cemer, in Calimera.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cemer di Calimera (Lecce);

Visti i decreti ministeriali 16 giugno 1979 e 18 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1978 al 1° ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cemer di Calimera (Lecce), è prolungata fino al 1° gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5466)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cemer, in Calimera.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cemer di Calimera (Lecce);

Visti i decreti ministeriali 16 giugno 1979, 18 giugno 1979 e 19 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1978 al 1° gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cemer di Calimera (Lecce), è prolungata fino al 1° aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5467)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piombo zincifera sarda, in Iglesias.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 21 settembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Piombo zincifera sarda, con sede in Iglesias (Cagliari), con effetto dal 21 febbraio 1977;

Visti i decreti ministeriali 11 settembre 1978 e 27 marzo 1979 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piombo zincifera sarda, con sede in Iglesias (Cagliari), è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
ABIS

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

(5478)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Milatex - Manifattura italiana lane affini, in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 aprile 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Milatex - Manifattura italiana lane affini di Roma;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Milatex - Manifattura italiana lane affini di Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 gennaio 1980 al 6 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5472)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mayellaro arredamenti, in Modugno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Mayellaro arredamenti di Modugno (Bari);

Visti i decreti ministeriali 28 gennaio 1980 e 29 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 aprile 1979 al 5 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mayellaro arredamenti di Modugno (Bari), è prolungata al 5 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5487)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto farmochimico Falorni, in Firenze.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Istituto farmochimico Falorni di Firenze;

Visti i decreti ministeriali 7 marzo 1980, 2 aprile 1980 e 3 aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 12 marzo 1979 al 16 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto farmochimico Falorni di Firenze, è prolungata al 16 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5468)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison, stabilimento di Brindisi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Montedison, stabilimento di Brindisi;

Visti i decreti ministeriali 5 marzo 1979, 1° agosto 1979 e 10 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 ottobre 1978 al 7 ottobre 1979;

Vista la delibera del CIPI del 27 marzo 1980, con cui è stata accertata la sussistenza dei presupposti che giustificano la proroga per un ulteriore semestre di detto trattamento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison, stabilimento di Brindisi, è prolungata al 6 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5490)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Officine Vittorio Ceccoli, in Bologna, stabilimento e sede amministrativa di Bologna, stabilimento di Granarolo Emilia e ufficio commerciale di Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 aprile 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.r.l. Officine Vittorio Ceccoli di Bologna, stabilimento e sede amministrativa di Bologna, stabilimento di Granarolo Emilia e ufficio commerciale di Milano;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Officine Vittorio Ceccoli di Bologna, stabilimento e sede amministrativa di Bologna, stabilimento di Granarolo Emilia e ufficio commerciale di Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 gennaio 1980 al 27 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5480)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto farmochimico Falorni, in Firenze.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Istituto farmochimico Falorni di Firenze;

Visti i decreti ministeriali 7 marzo 1980, 2 aprile 1980, 3 aprile 1980 e 23 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 12 marzo 1979 al 16 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto farmochimico Falorni di Firenze, è prolungata al 14 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5469)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Utita - Officine e fonderie di Este, in Milano, stabilimento di Este.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Utita - Officine e fonderie di Este, con sede in Milano e stabilimenti di Torino ed Este (Padova);

Visti i decreti ministeriali 9 agosto 1978, 18 dicembre 1978, 31 marzo 1979, 2 aprile 1979, 21 agosto 1979, 10 ottobre 1979 e 31 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° febbraio 1978 al 26 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi per il solo stabilimento di Este (Padova);

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Utita - Officine e fonderie di Este, con sede in Milano e stabilimento ad Este (Padova), è prolungata al 26 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1980

Il Ministro: Foschi

(5476)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cartoplastica meridionale, stabilimento di Casoria.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.r.l. Cartoplastica meridionale, stabilimento di Casoria (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 14 dicembre 1979 e 29 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1979 al 30 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cartoplastica meridionale, stabilimento di Casoria (Napoli), è prolungata al 29 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1980

Il Ministro: Foschi

(5488)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sige elettromeccanica, stabilimento di Casagiove.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sige elettromeccanica, stabilimento di Casagiove (Caserta);

Visti i decreti ministeriali 23 ottobre 1979 e 12 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 maggio 1979 al 17 febbraio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sige elettromeccanica, stabilimento di Casagiove (Caserta), è prolungata al 17 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1980

Il Ministro: Foschi

(5481)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli La Mantia - Montaggi industriali, in Cercola.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta F.lli La Mantia - Montaggi industriali di Cercola (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 27 marzo 1979, 2 luglio 1979, 27 luglio 1979 e 8 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 dicembre 1978 al 9 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli La Mantia - Montaggi industriali di Cercola (Napoli), è prolungata all'8 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1980

Il Ministro: Foschi

(5486)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Talco e grafite Val Chisone, filiale di Orani.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Talco e grafite Val Chisone, filiale di Orani;

Visti i decreti ministeriali 25 gennaio 1980 e 3 aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 giugno 1979 al 9 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Talco e grafite Val Chisone, filiale di Orani, è prolungata all'8 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1980

Il Ministro: Foschi

(5489)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Achille Talenti, in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Achille Talenti di Roma;

Visti i decreti ministeriali 17 novembre 1978, 22 febbraio 1979, 23 febbraio 1979, 15 settembre 1979, 26 ottobre 1979 e 6 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 maggio 1978 al 17 febbraio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Achille Talenti di Roma, è prolungata al 17 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1980

Il Ministro: Foschi

(5485)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Poligrafica commerciale industriale, in Pomezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Poligrafica commerciale industriale di Pomezia (Roma);

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 giugno 1979 al 2 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Poligrafica commerciale industriale di Pomezia (Roma), è prolungata al 2 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5470)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seimart, in Tradate, uffici di Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Seimart di Tradate, uffici di Torino;

Visti i decreti ministeriali 21 marzo 1980 e 22 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 novembre 1978 al 12 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino:

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seimart di Tradate, uffici di Torino, è prolungata all'11 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5473)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1980.

Costituzione del « comitato consultivo » per coordinare le attività procedurali di pertinenza delle associazioni nazionali olivicoltori riconosciute, in materia di corresponsione dell'aiuto comunitario alla produzione dell'olio di oliva.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Visto il regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1562/78 del Consiglio del 29 giugno 1978, ed in particolare l'art. 5, con il quale viene istituito un aiuto alla produzione dell'olio di oliva;

Visto il regolamento (CEE) n. 2753/78 del Consiglio del 23 novembre 1978, modificato dal regolamento (CEE) n. 2378/79 del Consiglio del 29 ottobre 1979 e recante le norme generali relative al suddetto aiuto;

Visto il regolamento (CEE) n. 1612/79 del Consiglio del 24 luglio 1979, che fissa, tra l'altro, l'aiuto alla produzione dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1979-80;

Visti i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2752/78 del 23 novembre 1978 e n. 2377/79 del 29 ottobre 1979, che stabiliscono, rispettivamente per le campagne di commercializzazione 1978/79 e 1979/80, misure speciali concernenti le organizzazioni di produttori di olive e di olio di oliva;

Visto il regolamento della commissione (CEE) numero 3134/78 del 28 dicembre 1978 modificato dal regolamento (CEE) n. 2493/79 del 12 novembre 1979 recante, per le campagne di commercializzazione 1978-79 e 1979-80, modalità di applicazione del regime di aiuto di cui sopra;

Visto il regolamento (CEE) n. 1794/79 del Consiglio del 9 agosto, che modifica il regolamento (CEE) numero 154/75 per quanto riguarda il funzionamento dello schedario oleicolo;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, concernente, tra l'altro la corresponsione dell'aiuto comunitario per l'olio di oliva;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, modificata dalla legge 31 marzo 1971, n. 144 e concernente l'istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966, relativo all'affidamento alla predetta Azienda di Stato dei compiti di intervento per l'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi;

Considerato che nel primo anno di applicazione del nuovo sistema di corresponsione dell'aiuto comunitario alla produzione dell'olio di oliva, in vigore dalla campagna 1978-79, è emersa l'esigenza di migliorare il coordinamento delle attribuzioni di pertinenza delle Associazioni nazionali dei produttori di olio di oliva, riconosciute, allo scopo di conseguire la omogeneità e la uniformità di indirizzo per il sollecito superamento delle difficoltà di ordine procedurale ed esecutivo nell'interesse generale dei produttori associati nonchè di realizzare la corretta gestione del regime di aiuto a livello nazionale; che per dare attuazione al citato orientamento è opportuno procedere alla costituzione, presso l'A.I.M.A., di un comitato consultivo formato dalla rappresentanza delle associazioni nazionali riconosciute ed abilitate dal Ministro dell'agricoltura e con la partecipazione della Direzione generale della tutela del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito presso l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, A.I.M.A., il « comitato consultivo » in materia di gestione dell'aiuto comunitario alla produzione dell'olio di oliva, presieduto dall'on.le presidente delegato dell'A.I.M.A. che può essere sostituito dal direttore generale dell'A.I.M.A. e formato da rappresentanti delle Associazioni nazionali riconosciute UNAPROL, C.N.O., AIPO e UNASCO, con la partecipazione di rappresentanti della Direzione generale della tutela del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dell'A.I.M.A. ed eventualmente con la collaborazione di qualificati esperti con funzioni di coordinare, con uniformità di indirizzo, l'attività esecutiva e di ordine procedurale di pertinenza delle citate associazioni nell'ambito delle attribuzioni di rispettiva competenza demandate dalla regolamentazione comunitaria e dalla normativa nazionale in materia di corresponsione dell'aiuto di che trattasi, nonchè al fine del conseguimento della corretta gestione del regime di aiuto.

Art. 2.

Il « comitato consultivo » si riunisce periodicamente su convocazione del suo presidente o del direttore generale dell'A.I.M.A., tenendo conto anche delle eventuali sollecitazioni avanzate dai componenti del comitato stesso.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1980

Il Ministro-Presidente: MARCORA

(5492)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Lamezia Terme per il completamento degli stabilimenti SIR.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 29 ottobre 1977, con il quale è stata accertata nell'area di Lamezia Terme la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento degli stabilimenti SIR sospesi dal 29 ottobre 1977 o che saranno sospesi entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 29 dicembre 1977, 11 marzo 1978, 31 luglio 1978, 17 novembre 1978, 21 febbraio 1979, 22 febbraio 1979, 6 luglio 1979, 7 luglio 1979 e 3 aprile 1980 di concessione per ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Lamezia Terme per il completamento degli stabilimenti SIR;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1980, con la quale sono state ritenute sussistere le condizioni che giustificano l'ulteriore proroga fino ad un massimo di nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori sopra indicati;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Lamezia Terme per il completamento degli stabilimenti SIR che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1977.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5464)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1980.

Proroga fino al 4 aprile 1980 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova Immi, con sede e stabilimento in Copiano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Nuovi Immi, con sede e stabilimento in Copiano (Pavia);

Visti i decreti ministeriali 1° settembre 1979, 2 gennaio 1980 e 3 aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1979 al 1° marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova Immi, con sede e stabilimento in Copiano (Pavia), è prolungata al 4 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5479)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Poligrafica commerciale industriale, in Pomezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Poligrafica commerciale industriale di Pomezia (Roma);

Visti i decreti ministeriali 12 novembre 1979 e 26 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 giugno 1979 al 2 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Poligrafica commerciale industriale di Pomezia (Roma), è prolungata al 1° giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5471)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalla società Vita Mayer, in Ceprano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Visto l'articolo unico della legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80;

Vista la delibera del CIPI in data 16 novembre 1978, concernente l'accertamento della sussistenza della condizione di crisi aziendale della società Vita Mayer di Ceprano (Frosinone);

Ritenuto che tale crisi decorra dal 26 giugno 1978;

Visti i decreti ministeriali 24 ottobre 1979 e 25 ottobre 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Vita Mayer di Ceprano (Frosinone);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Vita Mayer di Ceprano (Frosinone), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5482)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1980.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Lamezia Terme per il completamento degli stabilimenti SIR.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 29 ottobre 1977, con il quale è stata accertata nell'area di Lamezia Terme la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento degli stabilimenti SIR sospesi dal 29 ottobre 1977 o che saranno sospesi entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 29 dicembre 1977, 11 marzo 1978, 31 luglio 1978, 17 novembre 1978, 21 febbraio 1979, 22 febbraio 1979, 6 luglio 1979, 7 luglio 1979 e 3 aprile 1980 e 26 maggio 1980 di concessione per trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Lamezia Terme per il completamento degli stabilimenti SIR;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1980, con la quale sono state ritenute sussistere le condizioni che giustificano l'ulteriore proroga fino ad un massimo di nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori sopra indicati;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Lamezia Terme per il completamento degli stabilimenti SIR che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1977.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5465)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comiro - Compagnia miniera di Roma, in Pomezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Comiro - Compagnia miniera di Roma, con sede in Pomezia (Roma);

Visti i decreti ministeriali 5 giugno 1979, 7 agosto 1979, 8 agosto 1979, 9 agosto 1979, 10 agosto 1979 e 12 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1978 al 30 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comiro - Compagnia miniera di Roma, con sede in Pomezia (Roma), è prolungata al 29 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5484)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.P.S., in Torino, stabilimento in Copiano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. I.T.P.S., con sede legale a Torino e stabilimento a Copiano (Pavia);

Visti i decreti ministeriali 17 novembre 1978, 18 novembre 1978 e 2 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore

dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 aprile 1978 al 1° aprile 1979;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.P.S., con sede legale a Torino e stabilimento a Copiano (Pavia), è prolungata al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5483)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore elettromeccanico operanti nel comune di Asti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 4 luglio 1978 con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore elettromeccanico operanti nel comune di Asti, ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° ottobre 1977;

Visti i decreti ministeriali 4 settembre 1978, 5 settembre 1978, 4 novembre 1978, 5 febbraio 1979, 31 maggio 1979 e 29 gennaio 1980 proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore elettromeccanico operanti nel comune di Asti;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Torino, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore elettromeccanico operanti nel comune di Asti, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5512)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1980.

Rateazione di imposte dirette erariali iscritte in ruoli speciali dovute dalla S.p.a. Ce.Tel. - Industria ceramica Telese.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Viste le istanze, in data 8 e 14 aprile 1980, con le quali la S.p.a. Ce.Tel. - Industria ceramica telese, chiede una rateazione del carico d'imposta sul reddito delle persone fisiche (ritenute alla fonte) e relativi interessi e soprattasse, afferenti gli anni 1975, 1976, e 1977, iscritto nei ruoli speciali di giugno 1978, novembre 1978 e febbraio 1980, per un complessivo ammontare di L. 169.689.236, adducendo che la concessione della dilazione le consentirebbe un graduale assolvimento dell'obbligazione tributaria che si presenta gravosa in rapporto alle sue attuali condizioni economico-finanziarie in quanto sta completando la ristrutturazione di tutto il complesso aziendale che, per dimensioni e per numero di dipendenti, è di primaria importanza nell'ambito della provincia di Benevento;

Vista la documentazione allegata alle istanze;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Benevento, appurata l'effettiva sussistenza delle circostanze addotte dalla parte, ha espresso parere favorevole alla concessione della rateazione poichè risulta comprovata la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive della società Ce.Tel., anche in considerazione del fatto che trattasi di azienda ubicata in zona molto depressa;

Considerato che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma, introdotto nell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dall'art. 3 della legge n. 46, concernente la rateazione delle imposte iscritte nei ruoli speciali e straordinari;

Decreta:

Il complessivo importo di L. 169.689.236, dovuto dalla S.p.a. Ce.Tel., è ripartito in cinque rate, a decorrere dalla scadenza di giugno 1980, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendente di finanza di Benevento è incaricato dell'esecuzione del predetto decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(5506)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica meridionale, in Tito.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Liquichimica meridionale, con sede in Tito (Potenza);

Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1979, 12 settembre 1979, 12 dicembre 1979 e 19 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1979 al 30 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica meridionale con sede in Tito (Potenza), è prolungata al 29 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5477)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.V.I.G. - Industrie Viggiano, in Potenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 marzo 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale della S.p.a. I.V.I.G. - Industrie Viggiano di Potenza;

Visti i decreti ministeriali 3 maggio 1980 e 5 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 luglio 1979 al 13 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.V.I.G. - Industrie Viggiano di Potenza, è prolungata al 13 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5474)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Ferrandina, in Ferrandina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Liquichimica Ferrandina, con sede in Ferrandina (Matera);

Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1978, 12 settembre 1979, 16 novembre 1979 e 19 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1979 al 30 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Ferrandina, con sede in Ferrandina (Matera), è prolungata al 29 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5475)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CIA - Compagnia internazionale abbigliamento, in Milano, stabilimenti in Fossombrone e Pergola.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 13 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. CIA - Compagnia internazionale abbigliamento con sede in Milano e stabilimenti in Fossombrone e Pergola (Pesaro);

Visti i decreti ministeriali 29 maggio 1978, 25 novembre 1978, 27 gennaio 1979, 26 marzo 1979, 12 novembre 1979 e 5 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 gennaio 1978 al 30 marzo 1980;

Vista la delibera del CIPI del 29 aprile 1980 con la quale è stata accertata la sussistenza dei presupposti che giustificano la proroga per un ulteriore trimestre del trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CIA - Compagnia internazionale abbigliamento, con sede in Milano e stabilimenti in Fossombrone e Pergola (Pesaro), è prolungata al 29 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5510)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.M., stabilimenti di Anagni e Oriolo Romano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimeni per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.T.M., stabilimenti di Anagni (Frosinone) e Oriolo Romano (Viterbo);

Visti i decreti ministeriali 21 luglio 1978, 2 novembre 1978, 6 febbraio 1979, 12 maggio 1979, 7 luglio 1979, 5 dicembre 1979 e 6 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 27 gennaio 1978 al 20 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.M., stabilimenti di Anagni (Frosinone) e Oriolo Romano (Viterbo), è prolungata al 20 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5509)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1980.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore della meccanica navale operanti nella provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, lo accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 21 settembre 1978 con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore della meccanica navale operanti nella provincia di Napoli, ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° dicembre 1977;

Visti i decreti ministeriali 6 ottobre 1978, 7 ottobre 1978, 8 gennaio 1979, 2 aprile 1979, 30 luglio 1979 e 3 dicembre 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore della meccanica navale operanti nella provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della meccanica navale operanti nella provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1980

Il Ministro: Foschi

(5511)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ettore Calabrese trasporti internazionali, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Ettore Calabrese trasporti internazionali di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 30 luglio 1979, 27 novembre 1979 e 11 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 18 aprile 1979 al 13 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ettore Calabrese trasporti internazionali di Napoli è prolungata al 13 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettera *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1980

Il Ministro: Foschi

(5508)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Celi Oreste, in Terni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale, della ditta Celi Oreste, con sede in Terni, Villaggio Italia;

Visti i decreti ministeriali 1 giugno 1979, 6 ottobre 1979, 7 dicembre 1979 e 12 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° dicembre 1978 al 24 febbraio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Celi Oreste, con sede in Terni, Villaggio Italia, è prolungata al 24 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1980

Il Ministro: Foschi

(5513)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 110

Corso dei cambi del 6 giugno 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	833,05	833,05	832,90	833,05	833 —	—	832,95	833,05	833,05	833,05
Dollaro canadese	721,30	721,30	721,10	721,30	721,40	—	721,30	721,30	721,30	721,30
Marco germanico	469,75	469,75	470 —	469,75	469,70	—	469,70	469,75	469,75	469,75
Fiorino olandese	427,82	427,82	427,80	427,82	427,65	—	427,60	427,82	427,82	427,85
Franco belga	29,32	29,32	29,33	29,32	29,32	—	29,33	29,32	29,32	29,30
Franco francese	202,05	202,05	202,10	202,05	202,05	—	202 —	202,05	202,05	202,05
Lira sterlina	1943,60	1943,60	1944 —	1943,60	1943 —	—	1943 —	1943,60	1943,60	1943,60
Lira irlandese	1747,90	1747,90	1749 —	1747,90	1748,50	—	1750 —	1747,90	1747,90	—
Corona danese	1 1,05	151,05	150,90	151,05	150,95	—	151 —	151,05	151,05	151,05
Corona norvegese	171,45	171,45	171,50	171,45	171,35	—	171,35	171,45	171,45	171,45
Corona svedese	199,56	199,56	199,49	199,56	199,45	—	199,55	199,56	199,56	199,55
Franco svizzero	506,96	506,96	506,50	506,96	506,80	—	506,80	506,96	506,96	506,95
Scellino austriaco	65,885	65,885	65,87	65,885	65,85	—	65,869	65,885	65,885	65,88
Escudo portoghese	16,90	16,90	16,05	16,90	17,03	—	16,90	16,90	16,90	16,90
Peseta spagnola	11,912	11,912	11,96	11,912	11,92	—	11,905	11,912	11,912	11,91
Yen giapponese	3,788	3,788	3,8150	3,788	3,793	—	3,791	3,788	3,788	3,78

Media dei titoli del 6 giugno 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	62,525
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,250
» 5,50 % » » 1968-83	87,825
» 5,50 % » » 1969-84	87,250
» 6 % » » 1970-85	80,200
» 6 % » » 1971-86	78,650
» 6 % » » 1972-87	75,125
» 9 % » » 1975-90	79 —
» 9 % » » 1976-91	81,225
» 10 % » » 1977-92	87,700
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	77,700
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1978/80	99,650
» » » » 1-10-1978/80	99,80
» » » » 1- 3-1979/81	99,425
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,300
» » » » 1-10-1979/81	98,965
» » » » 1-12-1979/81	97,700
» » » » 1- 5-1979/82	98,925
» » » » 1- 7-1979/82	98,225
» » » » 1-10-1979/82	98,350
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	97,100
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,350
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,150
» » » 12 % 1- 4-1982	95,600
» » » 12 % 1-10-1983	93,125
» » » 12 % 1- 1-1984	93,100
» » » 12 % 1- 4-1984	93,250
» » » 12 % 1-10-1984	92,600
» » » 12 % 1-10-1987	92,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 giugno 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	833 —
Dollaro canadese	721,30
Marco germanico	469,725
Fiorino olandese	427,71
Franco belga	29,325
Franco francese	202,025
Lira sterlina	1943,30
Lira irlandese	1748,95
Corona danese	151,025
Corona norvegese	171,40
Corona svedese	199,55
Franco svizzero	506,88
Scellino austriaco	65,877
Escudo portoghese	16,85
Peseta spagnola	11,908
Yen giapponese	3,789

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1980

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1980 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 marzo 1980			
		INCASSI (in milioni di lire)		PAGAMENTI (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1979			81.915		
GESTIONE DI BILANCIO					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	13.737.324			
	residui	3.063.135			
	Totale		16.800.459		
Accensione di prestiti	competenza	2.037.982			
	residui	—			
	Totale		2.037.982		
Spese correnti	competenza			15.940.366	
	residui			1.698.302	
	Totale				17.638.668
Spese in conto capitale	competenza			1.033.741	
	residui			616.367	
	Totale				1.650.108
Rimborso di prestiti	competenza			1.800.752	
	residui			1.702.053	
	Totale				3.502.805
GESTIONE DI TESORERIA					
In conto debiti di tesoreria:					
Debito fluttuante		28.172.205		24.341.838	
Conti correnti		59.050.137		55.610.325	
Incassi da regolare		15.057.463		13.428.695	
Altre gestioni		20.095.821		23.094.636	
	Totale		122.375.626		116.475.494
In conto crediti di tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		22.361		160.900	
Pagamenti da regolare		1.845.207		3.984.729	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		2.203.519		3.719.708	
Altri crediti		36.033.153		34.191.051	
	Totale		40.104.240		42.056.388
	Totale complessivo		181.400.222		181.323.463
Fondo di cassa al 31 marzo 1980			—		76.759
	Totale a pareggio		181.400.222		181.400.222

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 marzo 1980 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		76.759	
CREDITI DI TESORERIA			
Crediti per operazioni di portafoglio	138.925		
Pagamenti da regolare	7.982.328		
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	11.247.290		
Altri crediti	27.933.546		
Totale crediti		47.302.089	
In complesso			47.378.848
DEBITI DI TESORERIA			
Debito fluttuante	73.379.484		
Conti correnti	28.446.272		
Incassi da regolare	3.888.069		
Altre gestioni	10.747.084		
Totale debiti			116.460.909
Situazione del Tesoro (passività)			69.082.061

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 marzo 1980: 674.962 milioni.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del Tesoro: RUGGIERO

(5592)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

PROVVISORIA

Situazione al 31 marzo 1980

PROVVISORIA

ATTIVO

Voce			
Oro	L.		14.566.925.227.846
Fecom per Crediti in oro	»		5.020.762.154.194
Cassa	»		640.983.741.509
Portafoglio su piazze italiane:			
— risconto alle Aziende di credito	L.	78.600.471.443	
— sconto Buoni Tesoro e cedole	»	—	78.600.471.443
Anticipazioni:			
— in conto corrente	L.	814.713.543.556	
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»	315.650.311.000	
— a scadenza fissa	»	699.475.392.000	1.829.839.246.556
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.		—
Attività verso l'estero in valuta:			
— Riserve in Ecu presso Fecom	L.	6.919.649.010.852	
— Fecom per crediti in dollari	»	1.613.234.025.344	
— Altre attività	»	243.945.925.216	8.776.828.961.412
Ufficio Italiano Cambi:			
— conto corrente ordinario	L.	15.183.786.708.263	
— conti speciali	»	1.611.048.749.420	16.794.835.457.683
Anticipazioni straordinarie al Tesoro	L.		—
Risconto per finanziamenti ammassi	»		1.453.050.153.355
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		9.989.908.735.646
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie	»		73.163.099.444
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato	»		24.865.884.261.273
Certificati di Credito del Tesoro di cui alla legge 17-8-1974, n. 386	»		103.691.413.259
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:			
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato	L.	1.115.004.240.958	
— altre attività	»	333.663.034.469	1.448.667.275.427
Immobili per uso ufficio	L.		1
Partite varie attive	»		2.965.679.693.757
Spese dell'esercizio	»		88.844.179.531
	L.		88.697.664.072.336
Impegni:			
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	»		1.467.620.369.764
Depositi:			
— a garanzia	L.	5.006.996.755.919	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	»	—	
— altri	»	72.703.983.440.649	77.710.980.196.568
Depositari di titoli e valori	L.		1.804.927.347.568
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		3.152.126.708
TOTALE	L.		169.684.344.112.944

PASSIVO

Voce			
Circolazione	L.		20.833.159.798.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista	»		165.264.363.575
Depositi in conto corrente liberi	»		165.901.632.201
Depositi in conto corrente vincolati a tempo	»		1.000.020.000
Conti speciali di cui alla legge 17-8-1974, n. 386	»		252.342.119.402
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:			
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	32.792.245.458.443	
— altri	»	12.126.173.463	32.804.371.631.906
Depositi in valuta estera:			
— per conto U.I.C.	L.	595.641.949.517	
— altri	»	47.637.395.475	643.279.344.992
Conti dell'estero in lire:			
— per conto U.I.C.	L.	1.015.406.799.903	
— altri	»	135.336.373.154	1.150.743.173.057
Passività verso l'estero in valuta - Fecom per debiti in Ecu	L.		6.633.996.179.538
Ufficio Italiano Cambi - conto corrente ordinario	»		—
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie	»		253.664.507.439
Servizi di cassa per conto di enti vari	»		14.428.618.508
Fondi diversi accantonati	»		21.001.487.658.357
Partite varie passive	»		4.372.541.015.627
Capitale sociale	L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario	»	113.106.674.913	
Fondo di riserva straordinario	»	119.145.619.448	232.552.294.361
Saldo provvisorio rendite e spese dell'esercizio precedente, prima delle scritturazioni di chiusura	L.		66.087.724.012
Rendite dell'esercizio	»		106.843.991.361
	L.		88.697.664.072.336
Impegni	L.		1.467.620.369.764
Depositanti	»		77.710.980.196.568
Titoli e valori presso terzi	»		1.804.927.347.568
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		3.152.126.708
TOTALE	L.		169.684.344.112.944

(5593)

Il Governatore: CIAMPI

Il ragioniere generale: SALONICO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica pediatrica I . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(5521)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di agraria:

istituto di industrie alimentari . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze delle preparazioni alimentari rilasciata dalla facoltà di agraria e laurea in chimica industriale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(5522)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto secondo di anatomia umana normale . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(5524)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto secondo di anatomia umana normale . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(5523)

Concorso a due posti di operaio di prima categoria presso l'Università degli studi di Milano

E' indetto pubblico concorso, per esami, a due posti di operaio di prima categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti delle amministrazioni universitarie presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Milano per le seguenti qualifiche di mestiere:

stalliere . . . . posti 1
autista . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Per la qualifica di autista i candidati devono essere, altresì in possesso della patente di guida « D ».

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno prese in considerazione le domande nelle quali non sia chiaramente indicato a quale dei concorsi banditi l'aspirante intenda partecipare ovvero per quale delle qualifiche di mestiere, indicate nei concorsi stessi, intenda concorrere. Nell'ipotesi in cui l'aspirante, con una sola domanda, abbia chiesto di partecipare a più di un concorso, la domanda stessa sarà presa in considerazione ai fini della partecipazione ad uno solo dei concorsi e precisamente a quello in essa risultati indicato per primo.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere spedite al rettore dell'Università di Milano, via Festa del Perdono, 7, Milano.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(5526)

Concorso a due posti di operaio di seconda categoria presso l'Università degli studi di Milano

E' indetto pubblico concorso, per esami, a due posti di operaio di seconda categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso la facoltà di medicina veterinaria per la qualifica di mestiere sottoindicata:

stalliere . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 dalla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere spedite al rettore dell'Università di Milano, via Festa del Perdono, 7, Milano.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale docente dell'Università degli studi di Milano.

(5525)

Concorso a due posti di operaio di terza categoria presso l'Università degli studi di Milano

E' indetto pubblico concorso, a due posti di operaio di terza categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti delle amministrazioni universitarie presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Milano per la qualifica di mestiere sottoindicata:

operaio generico . . . . posti 2

Il grado di abilità professionale dei candidati sarà accertato mediante l'esecuzione di una prova pratica di idoneità tecnica integrata da un colloquio.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al suddetto concorso dovranno essere spedite al rettore dell'Università di Milano, via Festa del Perdono, 7, Milano.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(5528)

Concorso a ventisei posti di tecnico esecutivo presso l'Istituto universitario orientale di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Istituto universitario orientale di Napoli.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel modo seguente:

A) Servizi generali . . . . posti 15

B) Seminari . . . . » 11

suddivisi:

seminario di studi del mondo classico . . . posti 2
seminario di studi africani . . . . . . » 1
seminario di studi dell'Europa orientale . . » 3
seminario di studi politici e sociali . . . . » 2
seminario di studi asiatici . . . . » 2
seminario di studi dell'occidente medioevale e moderno . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Istituto universitario orientale di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso (debitamente distinte secondo il riparto di cui alle lettere *A)* e *B)* del presente avviso) devono essere spedite al rettore dell'Istituto universitario orientale, piazza 7 Settembre, 28, Napoli.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Istituto universitario orientale di Napoli

(5530)

Concorso ad un posto di operaio di terza categoria presso l'Istituto universitario navale di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a un posto di operaio comune in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso l'Istituto universitario navale di Napoli, per la qualifica di mestiere sottoindicata:

meccanico . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Istituto universitario navale di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Istituto universitario navale di Napoli.

(5529)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Genova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di ingegneria:

istituto di trasporti . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere indirizzate e fatte pervenire al rettore dell'Università di Genova, via Balbi, 5.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(5527)

Concorso a due posti di tecnico coadiutore degli uffici tecnici presso l'Università degli studi di Perugia

E' indetto pubblico concorso, per esami, a due posti di tecnico coadiutore degli uffici tecnici in prova nel ruolo del personale degli uffici tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Università di Peruga.

Titolo di studio richiesto: diploma di geometra o perito edile.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Perugia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Perugia.

(5520)

Concorso ad un posto di operaio di prima categoria presso l'Università degli studi di Sassari

E' indetto pubblico concorso, per esami, a un posto di operaio specializzato in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso l'Università di Sassari per la sottoindicata qualifica di mestiere:

conducente di automezzi con patente di terzo grado . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di licenza elementare, i candidati devono essere in possesso, altresì della patente di terzo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Sassari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Sassari.

(5532)

Concorso ad un posto di operaio qualificato presso l'Università degli studi di Sassari

E' indetto pubblico concorso, per esami, a un posto di operaio qualificato in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso l'Università di Sassari per il posto e la qualifica di mestiere sottoindicata:

idraulico . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione *delle domande ferme restando le elevazioni* previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Sassari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Sassari.

(5533)

Concorso ad un posto di operaio comune presso l'Università degli studi di Sassari

E' indetto pubblico concorso, per titoli, a un posto di operaio comune in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria per la qualifica di mestiere sottoindicata:

manovale specializzato . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Sassari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Sassari.

(5531)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di geriatria

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1977;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1978, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1979, registro n. 1, foglio n. 29;

Considerato che la dott.ssa Giovanna Sini ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per impegni personali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Raffaele Colavolpe, direttore aggiunto di divisione del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di geriatria che si terrà a Roma il giorno 22 maggio 1979 in sostituzione della dott.ssa Giovanna Sini, rinunciataria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1980
Registro n. 4 Sanità, foglio n. 21

(5534)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Elevazione, da otto a diciotto, del numero dei posti del concorso a procuratore dello Stato

L'AVVOCATO GENERALE

Visto il decreto dell'avvocato generale f.f. in data 3 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 29 giugno 1979, registro n. 5, foglio n. 132, con il quale è stato indetto un concorso, per esame teorico-pratico, ad otto posti di procuratore aggiunto dello Stato;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103 recante modifiche all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;

Considerato che nella qualifica di procuratore dello Stato si sono resi disponibili altri posti da conferire mediante concorso;

Ritenuta l'opportunità di elevare da otto a diciotto i posti messi a concorso con il citato decreto, per sopperire alle esigenze di servizio;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Decreta:

Il numero dei posti di procuratore dello Stato alla prima classe di stipendio messi a concorso con il decreto dell'avvocato generale f.f. del 3 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 29 giugno 1979, registro n. 5, foglio n. 132, è elevato da otto a diciotto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonchè nei Bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 19 aprile 1980

L'avvocato generale: MANZARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1980
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 394

(5609)

OSPEDALE PEDIATRICO « CASA DEL SOLE » DI PALERMO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di pediatria;

due posti di assistente di anestesia e rianimazione addetto al servizio di pronto soccorso pediatrico aperto alle esigenze degli adulti.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo.

(1927/S)

OSPEDALE « S. MARIA MAGGIORE » DI TREIA

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Treia (Macerata).

(1939/S)

OSPEDALE « S. GIACOMO » DI NOVI LIGURE

Concorso ad un posto di assistente della sezione autonoma di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della sezione autonoma di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Novi Ligure (Alessandria).

(1931/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Novi Ligure (Alessandria).

(1932/S)

OSPEDALE « G. F. NOVARO » DI COSTARAINERA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente laboratorista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente laboratorista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 28 giugno 1980.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Costarainera (Imperia).

(1954/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI VENEZIA-MESTRE

Concorso a due posti di aiuto di radiodiagnostica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto di radiodiagnostica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Venezia-Mestre.

(1938/S)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1980, n. 12.

Proroga e modificazioni della legge regionale 2 dicembre 1977, n. 71: « Lotta e profilassi della rabbia silvestre ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 10 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le funzioni già delegate alla regione in materia di lotta e di profilassi della rabbia silvestre sono subdelegate alla provincia di Belluno a norma della lettera *b*), punto 3, terzo comma, art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

In caso di grave pericolo di diffusione della rabbia silvestre da altre provincie contermini e per gravi motivi di urgenza, la subdelegata di cui al precedente comma può essere estesa, con decreto del presidente della giunta regionale, avente il carattere della contingibilità e dell'urgenza, anche alle province di Venezia, Treviso, Vicenza e Verona.

A tale scopo è stanziata annualmente, a partire dal 1° gennaio 1980, per la durata di cinque anni, la somma di lire 60 milioni con il limite massimo di lire 30 milioni per ciascuna provincia eventualmente interessata.

Le somme residuate dall'esercizio precedente saranno trasferite all'esercizio successivo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di bilancio e potranno essere erogate con decreto del presidente della giunta regionale a favore delle province più direttamente interessate dall'avanzare dell'infezione rabbica per le finalità di cui al successivo art. 2.

Art. 2.

Le somme di cui al secondo, terzo e quarto comma del precedente art. 1 dovranno essere utilizzate per le seguenti finalità:

a) acquisto di vaccino antirabbico per la vaccinazione precontagio del personale esposto al contagio e determinazione del tasso anticorpale prima e dopo la vaccinazione;

b) integrazione del premio statale con un contributo fino a un massimo di L. 10.000 per ogni volpe catturata o abbattuta, purché consegnata intiera, non spellata;

c) eventuale erogazione di contributi ai comuni o alle comunità montane della provincia per la costruzione di canili comunali o consortili e per la gestione del servizio antirabbico;

d) spese per l'acquisto di disinfettanti, materiale di protezione e di propaganda, di armadi frigoriferi congelatori per la conservazione delle volpi in attesa del loro invio al laboratorio dell'istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie.

Alla fine di ogni anno dovrà essere presentato al presidente della regione un rendiconto dettagliato delle spese sostenute da parte della provincia di Belluno o delle altre province eventualmente interessate, secondo le finalità sopra indicate.

Art. 3.

Le guardie giurate, i guardiacaccia e le guardie forestali sono autorizzate a far uso delle armi da fuoco anche durante le ore notturne per l'abbattimento delle volpi, limitatamente all'ambito territoriale e al periodo di tempo stabilito con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 4.

Per far fronte agli oneri previsti dalla presente legge è istituito nel preventivo della spesa del bilancio regionale per ogni esercizio dal 1980 al 1985 un apposito capitolo così denominato: «Assegnazione di fondi alla provincia di Belluno e ad altre province per la lotta e la profilassi della rabbia silvestre».

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 7 marzo 1980

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1980, n. 13.

Organizzazione delle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 10 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

Art. 1.

Caratteri fondamentali

L'unità sanitaria locale (U.S.L.) persegue le finalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in armonia con le indicazioni della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78.

L'U.S.L. opera mediante:

l'unitarietà e la globalità degli interventi, anche attraverso il lavoro di équipes flessibili e integrate;

il metodo della programmazione, in particolare mediante l'elaborazione e l'attuazione dei progetti-obiettivo;

il metodo della partecipazione.

L'U.S.L., per la formazione delle scelte programmatiche e dei processi decisionali e per l'educazione sanitaria, si avvale di un sistema informativo, organizzato quale strumento di raccolta, elaborazione e diffusione dei dati.

Art. 2.

Struttura organizzativa

L'organizzazione dell'U.S.L. si compone di un ufficio di direzione e di presìdi, servizi e distretti.

L'ufficio di direzione costituisce la struttura centrale per la programmazione delle attività e il coordinamento delle strutture operative.

I distretti, i presìdi, i servizi sono le strutture operative: i distretti eseguono gli interventi di primo livello e pronto intervento su aree territorialmente delimitate; i presìdi e i servizi, in conformità con le previsioni del piano sanitario regionale, eseguono gli interventi a livello di U.S.L. o multizonale in collegamento con i distretti.

L'organo di partecipazione e consultazione tecnica di ciascun settore e il collegio di ciascun dipartimento assicurano la partecipazione degli operatori alla predisposizione dei programmi e all'organizzazione delle attività.

Art. 3.

Funzionamento

Il funzionamento dell'U.S.L. è dato:

a) dal funzionamento organizzativo di ciascuna struttura al proprio interno e in rapporto alle altre. A tal fine ogni struttura è dotata di una pianta organica e alla direzione di ciascuna è preposto un responsabile, che fa capo al coordinatore sanitario per le strutture sanitarie e al coordinatore sociale per le strutture sociali;

b) dal collegamento funzionale fra l'ufficio di direzione e le strutture operative per la realizzazione coordinata e unitaria dei programmi e dei progetti-obiettivo. A tal fine l'ufficio di direzione emana direttive nei confronti dei presìdi, servizi e distretti — nel rispetto dell'autonomia tecnico-funzionale degli stessi — individuali in rapporto al programma o progetto-obiettivo da realizzare;

c) dal collegamento diretto fra presìdi, servizi e distretti. A tal fine ciascuna struttura operativa è tenuta a collaborare con le altre per lo svolgimento di attività integrate, sotto la vigilanza dell'ufficio di direzione.

TITOLO II
LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELL'U.S.L.

Capo I
L'UFFICIO DI DIREZIONE

Art. 4.
Funzioni

L'ufficio di direzione realizza il raccordo fra le determinazioni degli organi dell'U.S.L. e le attività delle strutture operative ai sensi del punto 2) del nono comma dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

In particolare esso predispone i programmi di attività dell'U.S.L., ne coordina l'attuazione mediante direttive alle strutture operative e vigila sulla loro esecuzione, assicura i collegamenti con le strutture operative e fra le stesse ai sensi del precedente art. 3 e secondo le modalità previste dal successivo art. 10.

L'ufficio di direzione si articola in settori sanitari e sociali e settori amministrativi, ai sensi dei successivi articoli 5 e 6.

Art. 5.
Settori sanitari e sociali e settori amministrativi

I settori sanitari e sociali operano mediante l'indirizzo e il coordinamento di presìdi, servizi e distretti per l'attuazione, con il metodo dei progetti-obiettivo, dei piani e programmi concernenti l'area di competenza. A ciascuno di essi è preposto un responsabile.

I settori amministrativi costituiscono le articolazioni organizzative dell'ufficio di direzione per l'esercizio delle attività di gestione e amministrative dell'U.S.L., raggruppate secondo criteri di omogeneità per materia in rapporto agli obiettivi da conseguire. A ciascuno di essi è preposto un responsabile. Il regolamento dell'U.S.L., in rapporto alle specifiche esigenze, prevederà eventuali uffici amministrativi presso i presìdi, i servizi e i distretti e i loro rapporti con il settore.

Il regolamento dell'U.S.L. può prevedere, per le attività dei singoli settori, l'istituzione di uffici centrali alle dipendenze dei relativi responsabili.

Art. 6.
Articolazione in settori

L'attività sanitaria e sociale dell'U.S.L. si articola nei seguenti settori:

a) settore per l'igiene pubblica e per la prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, per la prevenzione e la tutela dagli inquinamenti dell'ambiente, dalle malattie infettive, dalle malattie professionali e dagli infortuni; per le attività di medicina legale; per l'igiene degli alimenti;

b) settore per la promozione e la tutela della salute nell'ambito materno-infantile e dell'età evolutiva, per l'assistenza sanitaria nell'ambito materno-infantile, nell'età scolare e nell'età prelavorativa, nelle fasi preventiva, curativa e riabilitativa e nelle sedi domiciliare, ambulatoriale e ospedaliera, anche in riferimento all'attività consultoriale materno-pediatrica e familiare, alla medicina scolastica, alla medicina sportiva, alla cura e riabilitazione degli handicappati;

b1) settore per la tutela sociale nell'ambito materno-infantile e dell'età evolutiva, per le attività finalizzate alla tutela sociale materno-infantile, dell'età scolare e dell'età prelavorativa, al sostegno della famiglia, anche mediante servizi integrativi o sostitutivi di essa; per l'individuazione precoce dei casi di bisogno e per la riabilitazione psico-sociale e il reinserimento nel proprio ambiente, con particolare riguardo alla prevenzione delle tossicodipendenze e all'assistenza delle minorazioni psico-sensoriali;

c) settore per la promozione e la tutela della salute nell'età adulta, per l'assistenza sanitaria dell'individuo in età adulta e dell'anziano nelle fasi preventiva, curativa e riabilitativa e nelle sedi domiciliare, ambulatoriale e ospedaliera, anche in riferimento alla tutela della salute mentale, agli stati di minorazione fisica, psichica e sensoriale, alla tutela della salute degli anziani con riguardo ai non autosufficienti, all'assistenza prevista per le categorie protette, di cui all'art. 57, commi terzo e quarto della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

c1) settore per la tutela sociale dell'età adulta, per la promozione di interventi finalizzati a un compiuto sistema di sicurezza sociale e in particolare per la rimozione delle cause di emarginazione e di disadattamento, per la valorizzazione del ruolo degli anziani, per l'assistenza prevista per le categorie protette, di cui all'art. 57, commi terzo e quarto, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

d) settore veterinario, per la profilassi e la polizia veterinaria delle zoonosi e delle altre malattie infettive e diffusive; per l'igiene degli allevamenti e delle produzioni animali; per il controllo sui mangimi e sugli integratori, nonché sui farmaci di uso veterinario; per l'organizzazione dell'assistenza zooiatrica, ivi compresa l'educazione e la profilassi veterinaria; per l'ispezione e la vigilanza sui prodotti e sugli alimenti di origine animale e rispettivi derivati.

Il regolamento dell'U.S.L., in rapporto alla dimensione e alle caratteristiche del territorio, può prevedere la costituzione di un unico settore sociale.

L'attività amministrativa dell'U.S.L. si articola nei seguenti settori:

a) settore per gli affari generali, per la gestione degli affari di interesse generale, amministrativi e organizzativi; per la gestione amministrativa del personale nonché, in base al regolamento dell'U.S.L., per la direzione e/o il coordinamento e la vigilanza sugli uffici amministrativi, eventualmente dislocati presso presìdi, servizi e distretti;

b) settore economico-finanziario, per la predisposizione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi e relativi riscontri; per la gestione finanziaria; per l'attività di provveditorato nonché, in base al regolamento dell'U.S.L., per la direzione e/o il coordinamento e la vigilanza sugli uffici economico-gestionali, eventualmente dislocati presso presìdi, servizi e distretti.

Art. 7.
Uffici della direzione

Sono uffici della direzione:

a) l'ufficio per la segreteria, la stesura e la verbalizzazione degli atti degli organi dell'U.S.L.;

b) l'ufficio legale e per i rapporti di convenzione con istituzioni pubbliche o private;

c) l'ufficio per la predisposizione dei programmi e per la verifica dello stato di attuazione degli stessi;

d) l'ufficio del sistema informativo locale;

e) l'ufficio per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale del personale;

f) l'ufficio per il servizio farmaceutico comprendente, fra l'altro l'attività di informazione scientifica e di educazione sul farmaco e la vigilanza sulle farmacie pubbliche e private;

g) l'ufficio tecnico per le attività di progettazione e manutenzione degli immobili e delle attrezzature.

Il regolamento, in rapporto alle dimensioni dell'U.S.L., può prevedere la istituzione di altri uffici o il loro accorpamento, nonché il loro rapporto di dipendenza rispetto ai coordinatori.

Art. 8.
Attività sanitarie e sociali dell'U.S.L.

In attesa della riforma nazionale dell'assistenza, per la gestione delle attività di assistenza sociale è istituita una apposita contabilità speciale nel bilancio dell'U.S.L. e i relativi operatori, messi a disposizione dell'U.S.L., continuano ad appartenere al ruolo dei rispettivi enti di provenienza, ai sensi degli articoli da 40 a 44 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78.

Per le attività di assistenza sociale di competenza delle provincie, queste possono convenzionarsi con le U.S.L. per lo svolgimento dei relativi servizi.

Nell'ambito delle previsioni di cui ai precedenti commi, le attività sanitarie e di assistenza sociale dell'U.S.L. sono espletate in materia coordinata e integrata, secondo criteri di intersettorialità, con particolare riferimento ai settori *b*), *b1*), e *c*), *c1*) del precedente art. 6.

I collegamenti sono realizzati, particolarmente all'interno dell'ufficio di direzione e del comune organo di partecipazione e consultazione tecnica, mediante:

a) la predisposizione di programmi e progetti unitari;

b) l'organizzazione unitaria degli interventi;

c) la verifica dei programmi e degli interventi.

Art. 9.

Composizione dell'ufficio di direzione

L'ufficio di direzione è composto:

a) dal coordinatore sanitario, dal coordinatore amministrativo, nonché dal coordinatore sociale, scelti dal comitato di gestione, con incarico a tempo determinato e rinnovabile, fra i componenti dell'ufficio rispettivamente dell'ambito sanitario, amministrativo e sociale ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78;

b) dai responsabili di ciascun settore;

c) dal responsabile del presìdio ospedaliero;

d) dal responsabile del presidio multizonale di igiene pubblica e per la sicurezza e la prevenzione negli ambienti di lavoro, ove esiste.

Il regolamento dell'U.S.L. può prevedere che responsabili di altri presìdi extraospedalieri di partcolare importanza siano componenti dell'ufficio di direzione.

Art. 10.

Competenze dell'ufficio di direzione

Le competenze dell'ufficio di direzione si articolano come segue:

1) L'ufficio di direzione in sede collegiale:

a) elabora i bilanci preventivi e consuntivi, annuali e pluriennali; i programmi e i progetti - obiettivo; le piante organiche del personale dell'U.S.L.; i regolamenti di organizzazione, le convenzioni, comprese quelle con istituzioni pubbliche e private; i programmi di attività degli uffici della direzione di cui al precedente art. 7;

b) verifica trimestralmente l'attività complessiva e ne dà relazione al comitato di gestione;

c) riscontra l'efficienza e l'efficacia dei servizi sotto il profilo del rapporto costi-benefici.

2) I tre coordinatori congiuntamente:

a) coordinano le strutture nel loro complesso e vigilano sul loro funzionamento;

b) predispongono gli atti non rientranti nella competenza dell'ufficio di direzione in sede collegiale;

c) emanano gli atti a contenuto discrezionale in esecuzione delle direttive deliberate dagli organi dell'U.S.L.

3) Il singolo coordinatore, in riferimento all'ambito di rispettiva competenza:

a) coordina il funzionamento organizzativo delle strutture operative ai sensi della lettera *a*) del precedente art. 3;

b) emana gli atti di ordinaria amministrazione o a contenuto vincolato, salvo che il regolamento dell'U.S.L. non preveda la delega ai responsabili di settore;

c) sovrintende agli uffici centrali ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 7.

4) Il singolo responsabile di settore sanitario o sociale, in riferimento all'area di rispettiva competenza:

a) coordina presìdi, servizi e distretti per l'attuazione dei programmi, dei progetti-obiettivo e delle previsioni di bilancio;

b) vigila su enti e istituzioni pubbliche e private e coordina le attività di quelli convenzionati;

c) dirige gli uffici centrali dipendenti, ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 5;

5) Il singolo responabile di settore amministrativo:

a) dirige gli uffici centrali;

b) dirige e/o coordina gli uffici amministrativi dei presìdi, servizi e distretti, ai sensi delle lettere *a*) e *b*) dell'ultimo comma del precedente art. 6 e vigila sul loro funzionamento.

I coordinatori partecipano alle sedute del comitato di gestione.

Art. 11.

Organo di partecipazione e consultazione tecnica

Al fine di realizzare il coinvolgimento degli operatori nei processi decisionali è istituito un organo di partecipazione e consultazione tecnica per ciascuno dei seguenti settori o gruppi di settori:

a) settore per l'igiene pubblica e per la prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, di cui alla lettera *a*) del precedente art. 6;

b) settori per la promozione e la tutela della salute e per la tutela sociale nell'ambito materno-infantile e dell'età evolutiva, di cui alle lettere *b*) e *b1*) del precedente art. 6;

c) settori per la promozione e la tutela della salute e per la tutela sociale nell'età adulta, di cui alle lettere *c*) e *c1*) del precedente art. 6;

d) settore veterinario, di cui alla lettera *d*) del precedente art. 6.

In particolare l'organo di partecipazione e consultazione tecnica svolge i seguenti compiti:

a) formula proposte per i programmi e i progetti-obiettivo relativi all'area di competenza;

b) formula proposte per l'organizzazione del lavoro e le modalità degli interventi;

c) riscontra trimestralmente i risultati conseguiti.

Art. 12.

Composizione dell'organo di partecipazione e consultazione tecnica

L'organo di partecipazione e consultazione tecnica è composto:

a) dal responsabile o dai responsabili dei settori interessati;

b) dai responsabili dei dipartimenti, dei presìdi e dei servizi che funzionalmente sono collegati al settore;

c) dai rappresentanti dei sanitari e degli altri operatori, in rapporto alle specifiche professionalità, scelti nel numero e con le modalità stabilite dal regolamento dell'U.S.L.;

d) dai responsabili dei settori amministrativi.

Lo steso regolamento può includere nell'organo di partecipazione e consultazione tecnica i responsabili dei presìdi e dei servizi di particolare importanza funzionalmente collegati al settore, nonché rappresentanti di enti o istituzioni convenzionati.

A ciascun organo di partecipazione e consultazione tecnica è preposto il responsabile del settore.

Capo II

I DISTRETTI DI BASE

Art. 13.

Articolazione in distretti

I comuni singoli o associati o le comunità montane, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78, articolano il territorio dell'U.S.L. in distretti, di norma facendone coincidere il territorio con quello di uno o più comuni oppure con quello di una o più circoscrizioni ai sensi della legge 8 aprile 1976, n. 278.

A tal fine sono da tenere presenti, di norma, i seguenti criteri:

a) corrispondenza dell'area distrettuale a una popolazione fra i 10.000 e i 30.000 abitanti;

b) densità demografica e sua dinamica nel territorio, con particolare riguardo a zone montane e rurali e a quartieri urbani;

c) presenza di aree ad alto rischio;

d) flussi gravitazionali per cause occupazionali e sociali;

e) viabilità e sistema dei trasporti.

Art. 14.

Distretto

Il distretto è la struttura tecnico-funzionale, mediante la quale, con riferimento all'area territorialmente predeterminata, sono principalmente assicurati:

a) le prestazioni di primo livello e di pronto intervento;

b) l'educazione sanitaria del cittadino e della comunità;

c) la raccolta e la diffusione dei dati per il funzionamento del servizio informativo;

d) la partecipazione degli utenti.

A tal fine il distretto, è in collegamento funzionale con l'ufficio di direzione e utilizza i presìdi e i servizi, rispettivamente ai sensi delle lettere b) e c) del precedente art. 3.

Le attività del distretto sono svolte con criteri di interdisciplinarità, in modo da assicurare unitarietà e globalità agli interventi sull'uomo e sull'ambiente.

Art. 15.
Attività distrettuali

In riferimento agli obiettivi, di cui al precedente articolo, sono attività proprie del distretto:

l'educazione sanitaria; l'assistenza consultoriale materno-infantile; l'assistenza medico-generica e pediatrica, ambulatoriale e domiciliare, con servizi di guardia permanente; l'assistenza familiare e infermieristica a domicilio, gli interventi per la socializzazione di anziani e handicappati; l'assistenza economica; il controllo e la vigilanza sull'igiene e sugli alimenti di origine animale e la polizia veterinaria; gli accertamenti e le certificazioni, di cui alla lettera a) dell'art. 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; la distribuzione dei farmaci; l'informazione e l'assistenza amministrativa ai cittadini per l'utilizzazione dei vari servizi sanitari e sociali.

A livello distrettuale sono altresì effettuati interventi nelle seguenti materie: tutela dell'igiene pubblica e dell'alimentazione; profilassi delle malattie infettive, prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; medicina preventiva dell'infanzia e dell'età evolutiva; prevenzione delle tossicodipendenze; assistenza consultoriale familiare; assistenza poliambulatoriale specialistica; salute mentale; riabilitazione in sede ambulatoriale e domiciliare; profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali; vigilanza sull'alimentazione e sui farmaci per la zootecnia; vigilanza sugli allevamenti, sui macelli e sui mercati di bestiame, delle carni e ittici; assistenza zooiatrica; vigilanza sulla fecondazione artificiale.

In relazione alle caratteristiche del distretto gli interventi previsti in materie di cui al precedente comma possono essere assunti fra le attività proprie del distretto.

Art. 16.
Organizzazione distrettuale

La struttura del distretto è costituita:

a) da operatori, singoli o in équipes;

b) da uno o più uffici per gli adempimenti amministrativi.

Gli operatori, di cui alla lettera a) del precedente comma, sono dipendenti a tempo pieno o definito oppure convenzionati.

Operano stabilmente nel distretto i medici di base, generici e pediatrici; i medici di guardia; il personale paramedico e terapista della riabilitazione; gli ispettori di igiene; gli operatori sociali e domiciliari.

Operano con prestazioni periodiche, in collegamento con gli operatori di cui al comma precedente, i medici specialisti; gli operatori dei centri di salute mentale; i veterinari; il personale odontoiatrico e odontotecnico; gli operatori dei consultori familiari; gli operatori dell'igiene ambientale, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Gli operatori, di cui al precedente comma, sono compresi fra quelli operanti stabilmente nel distretto nel caso previsto dall'ultimo comma del precedente art. 15.

Al distretto è proposto un responsabile sanitario, anche a tempo definito, che vigila sul funzionamento complessivo della struttura, assicura il collegamento organizzativo fra gli operatori, provvede agli accertamenti e alle certificazioni sanitarie.

Il responsabile di distretto, ai sensi della lettera a) del precedente art. 3, fa capo sotto il profilo organizzativo al coordinatore sanitario.

Il regolamento dell'U.S.L. provvederà alla concreta articolazione organizzativa di ogni distretto secondo i criteri, di cui all'ultimo comma del precedente art. 14.

Capo III
I PRESÌDI E I SERVIZI

Art. 17.
Presìdi e servizi

I presìdi e i servizi sono strutture operative con autonomia tecnico-funzionale per l'erogazione di prestazioni a livello di U.S.L. o multizonale: a struttura semplice i servizi, in quanto caratterizzati dalla produzione di determinate attività strumentali o di alta specializzazione; a struttura complessa i presìdi, in quanto risultanti dalla combinazione di più servizi integrati.

I presìdi e i servizi, organizzati ai sensi della lettera a) del precedente art. 3, sono coordinati dall'ufficio di direzione e utilizzati dai distretti, rispettivamente ai sensi della lettera b) e della lettera c) del precedente art. 3.

Ciascun presìdio e servizio multizonale ha altresì un proprio conto di gestione ed è funzionalmente collegato con i settori delle altre U.S.L.

Il responsabile di presìdio fa parte dell'ufficio di direzione solo nei casi previsti dal precedente art. 9.

In ogni altro caso i responsabili di presìdi o di servizi fanno parte dell'organo di partecipazione e consultazione tecnica di settore, di cui al precedente art. 11.

I presìdi e i servizi multizonali sono individuati dal piano sanitario regionale.

Art. 18.
Presìdio ospedaliero

Il presìdio ospedaliero è unico per ogni U.S.L., anche se costituito di più stabilimenti, ed è dotato dei requisiti minimi, di cui al primo comma dell'art. 19 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Fino all'emanazione del piano sanitario regionale, di cui al secondo comma dell'art. 17 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, restano in vigore, in quanto compatibili con la presente legge, le norme vigenti in materia.

Art. 19.
Organizzazione del presìdio ospedaliero

Il piano sanitario regionale stabilisce, per il presìdio ospedaliero di ciascuna U.S.L., l'articolazione in divisioni, sezioni e altri servizi e il loro raggruppamento in dipartimenti; essi sono coordinati e collegati con gli altri servizi dai rispettivi settori per il perseguimento delle finalità di cui al primo comma del precedente art. 5.

Alla direzione del presìdio ospedaliero è preposto, in qualità di responsabile, un direttore sanitario che, ai sensi della lettera a) del precedente art. 3, fa capo al coordinatore sanitario.

Nel caso di presìdio ospedaliero superiore a 2.000 posti letto e articolato in più stabilimenti, alla direzione dello stesso è preposto un sovrintendente sanitario, coadiuvato da un direttore sanitario per ogni mille posti-letto.

E' soppresso il posto di direttore amministrativo. Il regolamento dell'U.S.L., nell'ambito di quanto stabilito dalle lettere a) e b) dell'ultimo comma del precedente art. 6, può prevedere, per ogni stabilimento ospedaliero di particolare importanza, un dirigente amministrativo di sede per le attività economico-gestionali.

Art. 20.
Dipartimento ospedaliero

Il dipartimento ospedaliero realizza, attraverso l'integrazione tra divisioni, sezioni e servizi affini e complementari, la convergenza delle competenze e delle esperienze, singole e di gruppo, per la migliore cura del malato.

Le convenzioni stipulate dalla regione con l'università, a norma dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dovranno prevedere — fatte salve le peculiari finalità didattiche delle cliniche universitarie — la partecipazione di queste alla costituzione dei dipartimenti.

Art. 21.
Funzionamento del dipartimento ospedaliero

Il dipartimento è coordinato da un collegio composto dai primari delle divisioni e dei servizi interessati e, nel caso del secondo comma del precedente art. 20, dai direttori di cliniche e di istituti universitari, nonché dai rappresentanti degli altri operatori sanitari scelti secondo il regolamento dell'U.S.L.

Il responsabile di dipartimento assicura il collegamento funzionale fra le divisioni, le sezioni e i servizi del dipartimento.

Lo stesso responsabile rappresenta il dipartimento nell'organo di partecipazione e consultazione tecnica di cui al precedente art. 11.

Art. 22.
Presìdio poliambulatoriale

Il presìdio poliambulatoriale eroga prestazioni specialistiche. Esso è costituito da più servizi intra o extra ospedalieri — ove opera personale dipendente o convenzionato — nonché da ambulatori convenzionati.

Alla direzione del presìdio poliambulatorio è preposto un responsabile sanitario, che vigila sul funzionamento della struttura e assicura il collegamento fra gli operatori.

Qualora il presìdio poliambulatoriale, in relazione alle caratteristiche del distretto, svolga attività che vengono assunte come proprie del distretto ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 15, alla sua direzione è preposto il responsabile sanitario del distretto.

Il responsabile del presìdio poliambulatoriale, ai sensi della lettera *a*) del precedente art. 3, fa capo al coordinatore sanitario.

TITOLO III
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 23.
Poteri dell'U.S.L. nella fase transitoria

Dalla data di costituzione delle U.S.L. e fino al trasferimento ai comuni delle funzioni, dei beni e all'assegnazione alle stesse U.S.L. del relativo personale gli enti, gli organismi e gli uffici interessati al trasferimento dovranno proseguire a esercitare le loro funzioni nel quadro dei programmi delle U.S.L.

Art. 24.
Ordinanze del presidente della giunta regionale

Fino all'entrata in vigore della legge regionale per la disciplina delle funzioni amministrative in materia di igiene e di sanità pubblica, nonché della legge regionale per la disciplina dei servizi veterinari previste rispettivamente dall'art. 32 e dall'art. 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le ordinanze contingibili e urgenti del presidente della giunta regionale, di cui al terzo comma dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, saranno emesse, previo parere del medico provinciale o del veterinario provinciale competenti, quando riguardino il territorio di più comuni all'interno di una provincia, o del competente dipartimento regionale quando riguardino un territorio interprovinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E, fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 7 marzo 1980

TOMELLERI

(4241)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1° aprile 1980, n. **24**.
Norme per l'assistenza familiare e per la tutela psicoaffettiva dei minori ricoverati nei presidi ospedalieri.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n.* 49 *del* 3 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di concorrere al mantenimento dell'equilibrio e del benessere psico-affettivo dei bambini, gli ospedali pubblici e le case di cura private convenzionate dovranno garantire, sia nelle modalità organizzative della degenza sia nell'attuazione dei trattamenti terapeutici, il rispetto delle esigenze affettive ed espressive proprie dell'età del bambino ricoverato.

Art. 2.

Uno dei genitori, o loro sostituto, di minori di anni 10 ricoverati presso gli ospedali della regione e le case di cura convenzionate, ha facoltà di accedere e permanere nel reparto di ricovero del figlio nell'intero arco delle 24 ore.

A tale scopo deve essere adottato ogni provvedimento, anche a carattere provvisorio, idoneo ad agevolare la permanenza e l'assistenza familiare nelle ore notturne.

Art. 3.

Le proposte per la costruzione, ampliamento e ristrutturazione e per la riorganizzazione funzionale dei reparti ostetrici e pediatrici inviate dalle unità sanitarie locali alla Regione, in conformità all'art. 5 della legge regionale 6 marzo 1974, n. 12, dovranno, tra l'altro, indicare:

a) le modalità di trasformazione della nursery in un sistema che consenta la permanenza del neonato accanto alla madre;

b) il numero dei letti, per ogni stanza di reparto pediatrico, da destinarsi a uno dei genitori, o loro sostituto, per il raggiungimento di un indice pari al 70% dei letti pediatrici;

c) gli spazi riservati a sale gioco e il personale adibito alla loro conduzione, nel rispetto delle norme vigenti in materia di assunzioni.

Art. 4.

I medici del reparto, oltre ad informare i genitori del bambino ricoverato sulla natura e andamento della malattia, devono dare ogni informazione sugli atti medici a cui sarà sottoposto il bambino, sui relativi tempi di esecuzione e loro significato terapeutico.

Uno dei genitori, o loro sostituto, ha facoltà di assistere il bambino durante le visite mediche di reparto o ambulatoriali, all'atto dei prelievi per esami laboratoristici e durante le medicazioni e ogniqualvolta detta assistenza non abbia controindicazioni igienico-sanitarie.

In deroga a quanto previsto dal comma precedente, per atti medici la cui complessità di esecuzione suggerisca l'adozione di cautele o limitazioni alla presenza di uno dei genitori, o loro sostituto, tra i sanitari ed i genitori verrà concordata l'opportunità e l'eventuale modalità di detta presenza.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti, in quanto applicabili, valgono anche per l'attività ambulatoriale degli ospedali regionali e di ogni altro presidio pubblico o privato convenzionato.

Art. 5.

Nei normali orari di accesso del pubblico ai reparti, i minori possono far visita ai degenti ricoverati presso gli ospedali della regione o case di cura convenzionate.

Art. 6.

I direttori sanitari degli ospedali della regione e delle case di cura convenzionate possono emanare, esclusivamente per comprovati motivi igienico-sanitari, disposizioni limitative dell'accesso o della presenza di minori e genitori, previsti al primo comma dell'art. 2 e dell'art. 5, in particolari reparti o zone di essi.

Analoga iniziativa può essere assunta dai medici di reparto per singoli casi e comunque per motivazioni igienico-sanitarie.

I medici che intendano adottare il provvedimento di cui al comma precedente, dovranno rilasciare dichiarazione scritta e motivata agli interessati. Qualora detto provvedimento comporti una limitazione superiore alle 24 ore, dovrà essere convalidato dal direttore sanitario.

Art. 7.

Gli adempimenti previsti dalla presente legge per gli ospedali pubblici sono a carico degli enti ospedalieri fino all'entrata in funzione delle unità sanitarie locali e in conformità all'art. 47 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 1° aprile 1980

TURCI

(4002)

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1980, n. 25.

Prime norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di assistenza sociale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *dell'*11 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE AI COMUNI AI SENSI DELL'ART. 25 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616.

Art. 1.

Obiettivi

L'esercizio delle funzioni di assistenza sociale, in attuazione dell'art. 3, lettera *h*), dello statuto regionale, è finalizzato:

a) a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, di abbandono, di emarginazione e di disagio sociale;

b) a favorire il mantenimento ed il reinserimento del cittadino nel proprio nucleo familiare, ovvero l'inserimento in altro nucleo ritenuto idoneo, e comunque nel proprio normale ambiente di vita.

Art. 2.

Interventi

Le finalità di cui al precedente articolo sono realizzate mediante:

interventi di sostegno economico;

interventi e servizi anche domiciliari di supporto ed integrazione del nucleo familiare, o di sostegno del singolo per qualunque ragione non autosufficiente;

interventi e servizi territoriali di sostituzione del nucleo familiare.

La scelta degli interventi deve essere volta a permettere, innanzi tutto, sia al singolo, sia al nucleo familiare e parentale tramite sussidi economici che garantiscano un sufficiente reddito, di continuare a svolgere il proprio ruolo, realizzando, in tal modo, una vera e propria prevenzione ai processi di disgregazione sociale; quindi, a favorire il superamento di carenze individuali e familiari.

Comunque, tutti gli interventi sono rivolti a rimuovere ostacoli che si frappongono al pieno utilizzo di strutture e servizi esistenti sul territorio.

Al ricovero e mantenimento in istituti si fa ricorso soltanto nei casi in cui si renda impossibile provvedere diversamente, e limitatamente al tempo in cui persista tale impossibilità.

Art. 3.

Funzioni già svolte dalle II.PP.AA.BB. ed enti nazionali soppressi

I comuni singoli o associati esercitano le funzioni già svolte dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza subregionali ed interregionali, nonchè quelle già di competenza degli enti nazionali operanti in materia socio-assistenziale, e sottoposti alla procedura di cui all'art. 113 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai medesimi enti locali attribuite a norma dell'art. 25 del suddetto decreto, secondo le modalità previste dalla presente legge e in conformità alla legislazione nazionale e/o regionale vigente nei singoli settori di intervento.

Il trasferimento dei servizi e del personale degli enti di cui al precedente comma, in mancanza della legge sulla riforma dell'assistenza pubblica, è effettuato in base alle norme della presente legge.

Art. 4.

Ambiti territoriali

Gli ambiti territoriali determinati dalla legge regionale 29 agosto 1979, n. 28, concernono contestualmente la gestione dei servizi sociali e sanitari.

Titolo II

PRIME NORME PER LA LIQUIDAZIONE E PER IL TRASFERIMENTO DEI BENI E DEL PERSONALE DELLE II.PP.AA.BB. AVENTI SEDE NEL TERRITORIO REGIONALE.

Art. 5.

Primi provvedimenti di liquidazione delle II.PP.AA.BB.

Nella prima attuazione dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono soppresse e poste in liquidazione le II.PP.AA.BB. con sede legale nella Regione:

che siano state concentrate o amministrate dai disciolti enti comunali di assistenza;

che abbiano la maggioranza dei componenti del consiglio d'amministrazione di nomina dei comuni, delle province, della Regione o di altri enti pubblici salvo quelle il cui presidente sia, per disposizione statutaria, una autorità religiosa o un suo rappresentante;

che non esercitano attività previste dallo statuto o altre attività assistenziali.

Non rientrano nelle disposizioni di cui al comma precedente le II.PP.AA.BB. che svolgono prevalentemente attività di istruzione, compresa quella pre-scolare, e quelle che gestiscono seminari e case di riposo per religiosi.

Sono altresì soppresse e poste in liquidazione le II.PP.AA.BB., la cui attività consiste nella gestione di convitti, istituti di ricovero, orfanotrofi, anche se all'interno si svolgono attività scolastiche, e le II.PP.AA.BB. che svolgono attività di istruzione professionale. Anche in questi casi valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al primo comma.

La giunta regionale, sentito il comune dove ha sede legale l'istituzione, su conforme parere della commissione consiliare competente, individua le II.PP.AA.BB. di cui al primo e al terzo comma entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le deliberazioni della giunta sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 6.

Organi liquidatori

I consigli d'amministrazione delle II.PP.AA.BB. costituiti in commissioni di liquidazione continuano ad esercitare le loro funzioni, anche se scaduti, unicamente per le attività di liquidazione. A tal fine essi provvedono esclusivamente:

1) agli adempimenti di cui al successivo art. 7;

2) alla chiusura della contabilità al giorno precedente il trasferimento e alla redazione del relativo rendiconto;

3) assicurare la continuità dei servizi e la gestione economica e patrimoniale.

Nel caso di impossibilità di funzionamento per qualsiasi motivo degli organi di amministrazione, il comune nomina un commissario con i compiti di cui al precedente comma.

Art. 7.

Adempimenti degli organi liquidatori

La commissione di liquidazione o i commissari delle II.PP.AA.BB. effettuano, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale del provvedimento di cui all'art. 5, l'inventario dei beni e compilano l'elenco del personale alle dipendenze di cui ciascuna istituzione. Tali operazioni sono compiute con la presenza di un rappresentante del comune.

Trascorso il termine di cui al precedente comma senza che si sia adempiuto, il comune vi provvede mediante proprio commissario.

Art. 8.

Attribuzione del patrimonio delle istituzioni soppresse

I beni immobili che siano strutture già direttamente utilizzate per l'erogazione dei servizi ed i beni mobili, compresi il numerario ed i titoli di credito, sono assegnati di norma in proprietà ai comuni dove le Istituzioni medesime hanno la sede legale.

Nel caso in cui le strutture destinate ai servizi di assistenza sociale siano ubicate in uno o più comuni diversi da quello in cui l'ente ha sede legale, sentiti gli enti locali interessati si provvede all'assegnazione in proprietà di detti beni ai medesimi.

Tutti gli altri beni immobili, dovunque situati, sono assegnati in proprietà a singoli comuni compresi nell'ambito della provincia dove è la sede legale della istituzione soppressa. Tale assegnazione, previa consultazione degli enti locali interessati, avviene sulla base di un programma stabilito dalla giunta regionale e volto a realizzare un riequilibrio territoriale delle risorse.

Il patrimonio mobiliare ed immobiliare attribuito ai comuni ai sensi della presente legge conserva la destinazione a servizi di assistenza sociale, anche in caso di trasformazione patrimoniale, ai sensi dell'art. 25, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 9.
Attribuzione del personale

Il personale in servizio presso le II.PP.AA.BB. alla data del 31 dicembre 1978, di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o con rapporto allo stesso assimilabile per continuità, orario di servizio, nautra della prestazione, è assegnato ai comuni ai quali sono stati attribuiti i beni destinati alla erogazione dei servizi o allo svolgimento delle funzioni, a norma del precedente art. 8.

Con le stesse modalità, i comuni subentrano nei rapporti di lavoro aventi natura diversa da quella indicata al primo comma.

Sulla base di successiva legge regionale i comuni provvedono all'inquadramento del personale, di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, già ad essi assegnato, tenuto conto della posizione giuridica ed economica dallo stesso acquisita alla data dell'assegnazione medesima.

Fino all'inserimento nei ruoli comunali, al personale trasferito continuano ad applicarsi le norme concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico vigenti presso l'ente di provenienza.

Dalla data dell'assegnazione ai comuni tale personale sarà iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza, alla C.P.D.E.L. ed all'I.N.A.D.E.L.

Art. 10.
Estinzione II.PP.AA.BB.

La giunta regionale, su conforme parere della commissione consiliare competente, a seguito delle operazioni compiute ai sensi degli articoli precedenti, provvede a dichiarare l'estinzione dell'ente, e ad indicare a quali comuni è trasferito il personale e sono attribuiti i beni.

Il presidente della giunta regionale emette apposito decreto, per ciascuna IPAB, recante la data da cui ha effetto l'estinzione ed entro la quale il legale rappresentante della stessa effettua le consegne amministrative ai comuni interessati.

Titolo III

DELEGA E SUBDELEGA AI COMUNI DI FUNZIONI REGIONALI RELATIVE ALLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE OPERANTI IN MATERIA SOCIO-ASSISTENZIALE.

Art. 11.
Subdelega ai comuni di funzioni regionali concernenti le persone giuridiche private

Le funzioni di controllo pubblico sull'amministrazione delle persone giuridiche private disciplinate dall'art. 12 del codice civile, operanti nelle materie di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Regione, previste dagli articoli 23 e 25 del codice civile, sono sub-delegate ai comuni nel cui territorio le suddette persone giuridiche hanno sede legale.

Sono altresì sub-delegate le funzioni di coordinamento di attività e di unificazione di amministrazione di cui all'art. 26 del codice civile, nonché le funzioni relative all'autorizzazione all'acquisto di immobili, all'accettazione di donazioni, eredità o legati di cui all'art. 17 del codice civile.

Restano di competenza regionale le funzioni relative al riconoscimento giuridico, all'approvazione dello statuto e successive modificazioni, all'unificazione dell'amministrazione di più fondazioni, alla trasformazione delle stesse, nonchè alla devoluzione di beni di associazioni e fondazioni ed alla relativa estinzione.

Art. 12.
Delega ai consorzi per i servizi sociali e sanitari delle funzioni regionali di vigilanza sugli Istituti pubblici e privati di assistenza agli adulti ed anziani.

Sono delegate ai consorzi per i servizi sociali e sanitari le funzioni di vigilanza sugli istituti pubblici e privati per l'assistenza agli adulti e anziani, di cui all'art. 2 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Art. 13.
Esercizio delle funzioni delegate e sub-delegate

Per l'esercizio delle funzioni delegate e sub-delegate, il consiglio regionale e la giunta impartiscono direttive agli enti delegatari.

Le direttive della giunta possono contenere norme vincolanti ove siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano stati sentiti gli enti delegati.

Le direttive di carattere vincolante sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

In caso di persistente inerzia nell'esercizio di attività delegate a norma dei precedenti articoli, la giunta regionale assegna all'ente delegatario un congruo termine per provvedere.

Trascorso inutilmente detto termine, la giunta regionale può sostituirsi all'ente limitatamente alla sola attività non adempiuta.

Art. 14.
Revoca delle funzioni delegate e sub-delegate

La revoca delle funzioni delegate e sub-delegate può essere *disposta con legge regionale nei confronti di tutti gli enti* delegatari.

La revoca nei confronti di un solo delegatario è consentita con legge regionale in caso di grave e persistente violazione delle direttive o per inerzia continuata nell'esercizio delle attività delegate.

Titolo IV

NORME PER L'ATTRIBUZIONE DEI BENI E DEL PERSONALE DELLE II.PP. AA.BB. INTERREGIONALI E DEGLI ENTI NAZIONALI OPERANTI IN MATERIA SOCIO-ASSISTENZIALE.

Art. 15.
Attribuzioni patrimoniali

I beni mobili ed immobili delle II.PP.AA.BB. interregionali e degli enti nazionali operanti in materia socio-assistenziale, trasferiti alla regione Emilia-Romagna ai sensi del primo comma dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e attinenti funzioni attribuite agli enti locali, sono assegnati in proprietà ai comuni dove gli stessi beni sono ubicati, con provvedimento della giunta regionale.

Restano di proprietà della regione Emilia-Romagna i beni mobili ed immobili degli enti di cui al primo comma attinenti funzioni di competenza regionale.

Il patrimonio mobiliare ed immobiliare attribuito ai comuni ai sensi della presente legge conserva la destinazione a servizi di assistenza sociale, anche in caso di trasformazione patrimoniale ai sensi dell'art. 25, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 16.
Attribuzione del personale

Il personale trasferito alla regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 122 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in attesa della definitiva destinazione di cui al primo comma dell'art. 123 del citato decreto presidenziale, è assegnato ai comuni in base a criteri preventivamente stabiliti dalla giunta regionale, e volti a favorire la mobilità ed il riequilibrio territoriale dei servizi. Detto personale è utilizzato per le esigenze dei servizi di assistenza sociale.

Art. 17.
Fondo regionale

Le entrate degli enti nazionali operanti in materia socio-assistenziale, attribuite alla regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 1-*sexies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, affluiscono ad un fondo appositamente istituito nel bilancio regionale.

Tale fondo dal 1° gennaio 1980, è ripartito tra i comuni in ragione della popolazione residente con riferimento ai dati ufficiali ISTAT del penultimo anno precedente a quello della ripartizione, previa applicazione del moltiplicatore 3, 2, 1, rispettivamente alle seguenti fasce di comuni:

a) per i comuni il cui territorio è interamente classificato montano ai sensi della legge regionale 17 agosto 1973, n. 30;

b) per i comuni facenti parte del comprensorio del Basso ferrarese a norma della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12 e per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, esclusi quelli compresi nella fascia *a*);

c) per i restanti comuni.

Il riparto dei fondi viene annualmente stabilito dalla giunta regionale entro il mese di gennaio di ogni esercizio finanziario. Le quote sono erogate in rate trimestrali anticipate.

Fa eccezione ai criteri di riparto di cui al secondo comma la quota-parte del fondo da destinare alle spese di funzionamento delle strutture residenziali già gestite dall'O.N.P.I., che è destinata prioritariamente ai comuni sede delle strutture residenziali medesime.

Art. 18.

Variazione di bilancio

Sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980 sono inseriti, rispettivamente nello stato di previsione dell'entrata e della spesa, i seguenti capitoli:

Stato di previsione dell'entrata:

Cap. 03075. — Assegnazioni dello Stato in attuazione dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni in conseguenza della soppressione degli enti di cui alla tabella *B* allegata al decreto stesso (c.n.i.) (titolo II, categoria 5ª):

stanziamento di competenza p.m.
stanziamento di cassa p.m.

Stato di previsone della spesa:

Cap. 68160. — Riparto fra i comuni dei fondi derivanti dalla soppressione degli enti di cui alla tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, a norma dell'art. 113 del decreto del Presidente medesimo e successive modificazioni (c.n.i.) (parte 1ª - sezione 5ª - settore 03 - programma 11 - altri interventi di carattere sociale - rubrica 1ª) (classificazione I.S.T.A.T.; 01 spesa normale - 01 funzione propria - titolo I - 08 - classif. funz. - classif. econ.: 05 - classif. per settori d'intervento: 07 - classif. econ. 2° grado: 02):

stanziamento di competenza p.m.
stanziamento di cassa p.m.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 19.

Norme di salvaguardia

In carenza di legislazione nazionale in materia, valgono le seguenti norme di salvaguardia.

Sono nulle le deliberazioni assunte in violazione dell'art. 6.

Non possono essere adottate, senza autorizzazione della giunta regionale, deliberazioni concernenti:

1) assunzioni di nuovo personale, anche nell'ambito dei posti previsti dalle vigenti piante organiche;

2) assunzioni temporanee di personale in sostituzione di dipendenti collocati in aspettativa o in congedo.

L'autorizzazione è concessa su parere del comune interessato al fine di garantire servizi indispensabili alla comunità locale e sempre che non sia stato possibile provvedere ai sensi dell'art. 31, secondo comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

L'autorizzazione non è richiesta per la sostituzione temporanea prevista dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

La giunta regionale, con il concorso della competente commissione consiliare, può autorizzare l'alienazione o la trasformazione di destinazione di beni immobili o di titoli, la costituzione di diritti reali sugli stessi, la stipulazione di contratti di locazione o di affitto di durata superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente.

Art. 20.

Gestione sociale dei servizi

In attuazione dell'art. 25, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e fino all'entrata in funzione delle unità sanitarie locali di cui alla legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, i comuni e le province esercitano, anche tramite i consorzi per i servizi sanitari e sociali, le funzioni di assistenza sociale di loro competenza.

I consorzi articolano specifici interventi e servizi di assistenza sociale anche in aree sub-consortili, al fine di renderne più funzionale l'erogazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 8 aprile 1980

TURCI

(4222)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801580)